



**RELAZIONE ILLUSTRATIVA E RELAZIONE TECNICO-  
FINANZIARIA DI VERIFICA DELLA SPESA FONDI ANNO  
2016-2017- 2018-2019-2020-2021  
PIANO DI RIENTRO DEGLI SFORAMENTI**

**ILLUSTRAZIONE DELL'ARTICOLATO DELLE NORME DI COSTITUZIONE FONDI ANNUALITÀ 2016 - 2017 - 2018 - 2019-2020-2021 E DELLA COMPATIBILITÀ CON I VINCOLI DERIVANTI DA NORME DI LEGGE E/O DI CONTRATTO NAZIONALE.**

- l'art. 23 c. 2 D.lgs. 25/05/2017 n° 75 stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016, comma, in combinato disposto con l'art. 11 del DL n. 35/2019 convertito nella L.60/2019.
- l'art. 11 del decreto legge 35/2019, prevede, inoltre, che il limite del trattamento accessorio del personale "definito dall'articolo 23, comma 2, del Decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, e utilizzando come riferimento base per il calcolo il solo personale in servizio al 31 dicembre 2018";
- di seguito la sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Campania con deliberazione 97/20207PAR ha chiarito, tra l'altro, che il tetto di spesa previsto dall'art. 23. Comma 2 del D.lgs. 75/2017, non deve più essere considerato quale valore assoluto da prendere a riferimento, bensì tale limite è inteso quale minimo inderogabile al di sotto del quale non è possibile scendere.
- Il MEF-RGS Prot. 179877 del 01/09/2020, inoltre, ha stabilito, altresì, le nuove modalità applicative per la rilevazione del personale riferite all'anno 2020: il MEF ha considerato la sola effettiva presenza in servizio rilevata sulla base dei cedolini erogati, i quali debbono essere rapportati ai vari istituti contrattuali (percentuale di part-time, aspettative non retribuite, date di assunzione e di cessazione dal servizio ecc.), stabilendo inoltre che : "Ove le unità nell'anno 2020 così calcolate risultino superiori a quelle in servizio al 31/12/2018 il limite di cui all'art 23 c. 2 d.lgs. 75/2017 è adeguato in aumento nella seguente misura: numero delle unità di personale aggiuntivo rispetto a quello in servizio al 31/12/2018 moltiplicato per il valore pro-capite dell'accessorio rilevato nel 2018.
- Infine le indicazioni applicative n. 20/187/CR4ter/C della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 22.10.2020 hanno stabilito, espressamente che la quantificazione dell'incremento del limite del trattamento accessorio del personale di aziende ed enti SSN deve essere rapportato alle seguenti grandezze:

- fondo per la contrattazione integrativa 2018: ammontare certificato dal collegio dei revisori dei conti ai sensi dell'articolo 40-bis, primo comma del decreto legislativo n. 165/2001, trasmesso ai fini della compilazione della Tabella 15 "Fondi per la contrattazione integrativa" del Conto Annuale 2018, valutato al netto delle poste variabili che non rilevano ai fini della verifica del limite in oggetto.
- personale in servizio al 31 dicembre 2018: calcolato con riferimento al personale destinatario del fondo di cui al punto precedente, tenuto conto dell'effettivo apporto lavorativo nell'anno e dei periodi di assenza che non danno diritto di accesso alla retribuzione accessoria;
- gli incrementi dell'art 11 c. del. D.L. 35/2019 qualora non già effettuati nel 2019 possono essere applicati con decorrenza 2020;

ulteriore applicazione normativa

- D.L. n. 18/2020, convertito in legge n. 27/2020, prevede, tra l'altro, all'art. 1, comma 1, per l'anno 2020 un incremento dei fondi contrattuali per le condizioni di lavoro della dirigenza medica e sanitaria dell'area della Sanità e dei fondi contrattuali per le condizioni di lavoro e incarichi del personale del comparto sanità allo scopo di incrementare le risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale sanitario dipendente degli enti del SSN direttamente impiegato nelle attività di contrasto alla emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19;
- Con Decreti Dirigenziali n. 87/2020 e n. 123 /2020 e con DGRC n. 336/2021, la Regione Campania ha provveduto ad effettuare il riparto delle somme a tal fine destinate dai finanziamenti statali, assegnando a questa Azienda l'importo di 2.924.517,00 €;

Ex art. 40, comma 3-quinquies

- In caso di superamento di vincoli finanziari accertato da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della funzione pubblica o del Ministero dell'economia e delle finanze è fatto altresì obbligo di recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli. Al fine di non pregiudicare l'ordinata prosecuzione dell'attività amministrativa delle amministrazioni interessate, la quota del recupero non può eccedere il 25 per cento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa ed il numero di annualità di cui al periodo precedente.

## **SEZIONE II**

### **ULTERIORI INDICAZIONI REGIONALI IN MATERIA DI RIPARTO FONDI E COSTI SOSTENUTO COMPARTO SANITA'**

La Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale Unità Operativa Dirigenziale Personale del SSR, in merito all'utilizzo di ulteriori risorse ha riscontrato con note :

- ✓ Prot. 2022/0570303 del 17.11.2022 relativamente alle risorse per le attività vaccinali di cui alla richiesta di questa Azienda nota 227662 del 07.11.2022 viene confermato, quanto già rappresentato per le vie brevi, nello specifico, che le somme corrisposte a titolo di straordinario indicate per le finalità rappresentate, sono da ritenersi finanziate solo ed esclusivamente attraverso le risorse contenute nel Fondo ex art. 80; pertanto gli importi già corrisposti sono correttamente imputati sul rispettivo fondo di competenza ex art.80;
- ✓ Prot. 2022/0570131 del 17.11.2022 in cui si chiarisce che le somme di cui alla deliberazione G.R.C. n. 410/2022 (allegato 3 TER) devono essere utilizzate prioritariamente a ripiano degli sforamenti dei fondi contrattuali anni precedenti, in applicazione dell'art. 40 del D.lgs. 165/2001; inoltre tali valori non possono essere imputati ai fondi anno 2021 e devono essere rilevate in bilancio nella specifica voce del "CE AA0271 - utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Provincia Autonoma per quota F. S. regionale indistinto finalizzato".

## **SEZIONE III**

### **INDICAZIONI CORTE DEI CONTI - INDICAZIONE COLLEGIO SINDACALE**

Rilievi posti dalla CORTE DEI CONTI (Ordinanza 59/2022): *" al fine di poter procedere alla costituzione definitiva dei fondi, di avviare necessario, quanto prima, una ricognizione della costituzione dei fondi a partire dall'anno 2016 (avendo cura di specificare e documentare se la rimodulazione dei fondi è stata approvata dalla Regione Campania, nonché quali fondi risultano ad oggi certificati dalla citata Regione), al fine di individuare*

*rispettivamente per ogni anno le eventuali somme erogate in eccesso rispetto al limite del tetto di spesa dei rispettivi fondi, per intraprendere **successivamente le corrispondenti misure di recupero finanziario di ripiano**, con particolare riferimento della facoltà concessa, a tutte le pubbliche amministrazioni, dall'art. 11, comma 1, lettera f), del D.lgs. n. 75 del 2017 (rateizzazione programmata)."*

#### **SEZIONE IV**

#### **ILLUSTRAZIONE DELLA SPESA DELLE ANNUALITÀ 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 RISPETTO AI FONDI DELIBERATI - UTILIZZO DELLE RISORSE ACCESSORIE.**

Le schede di monitoraggio del costo del personale trasmesse dalla UOC GEF, per le annualità 2016 - 2017 - 2018 -2019 - (aggiornate con le deliberazioni di rideterminazione), hanno evidenziato, rispetto ai fondi deliberati, uno sfioramento del fondo ex art. 29 (2016 -2017) ed ex art. 80 (2018-2019-2020-2021) condizioni di lavoro e incarichi per tutte le annualità, sfioramento assorbito per la sola annualità 2020 dall'incremento non storicizzabile dell'incremento COVID (ex art. 1 comma 1 legge 27/2020 e condizioni di lavoro intesa 45/csr del 15.04.2021) pari ad euro 2.924.517,00

La forte sperequazione del trattamento accessorio relativo all' utilizzo dell'istituto dello straordinario che allo stato rappresenta la sola voce di spesa che determina lo sfioramento del fondo ex art 80 e/o ex art. 29, risulta in parte riassorbita dal valore positivo del fondo EX ART. 30 E EX ART 31 (2016/2017) e dal fondo per le annualità di competenza ex art. 81 (Premialità e Fasce).

Tale utilizzo di risorse ha reso possibile compensare, almeno in parte, i residui negativi (sfioramenti) conseguenti ad un eccessivo utilizzo della prestazione di lavoro in regime di straordinario per i vari anni di riferimento.

Con atto deliberativo n. 767 del 20/06/2023 si è proceduto alla rideterminazione dei fondi contrattuali anni 2019-2021 in forza delle disposizioni del CCNL 2019-2021 che, in materia di fondi contrattuali prevedono i seguenti incrementi definiti all' art. 101 " Incremento dei fondi" che espressamente stabilisce:

1. A decorrere dall'1/1/2021, il Fondo condizioni di lavoro e incarichi di cui all'art.80 del CCNL 21.5.2018 è stabilmente incrementato di un importo, su base annua, pari a Euro 84,50 pro-capite, applicati alle unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio al 31/12/2018.
2. Al fine di garantire la corresponsione a carico del Fondo art.81 premialità e fasce dell'intero valore delle fasce attribuite, il predetto Fondo è incrementato di un importo calcolato in rapporto all'incremento delle fasce disposto dall'art. 97, comma 1 (Incrementi degli stipendi tabellari) con le scadenze ivi previste -ovvero 2019-2021-2021 che assumono di conseguenza la consistenza indicata in dettaglio nel prospetto allegato "A" dell'atto deliberativo n. 767/2023.

Di seguito si evidenzia l'utilizzo delle risorse per le singole annualità

ANNO 2016			
fondi	deliberato	speso	Differenza
ex 31	26.787.222,00 €	25.527.983,00 €	1.259.239,00 €
ex 30	6.117.547,00 €	5.890.209,00 €	227.338,00 €
ex 29	14.564.853,00 €	20.178.241,00 €	-5.613.388,00 €
<b>totale</b>	<b>47.469.622,00 €</b>	<b>51.596.433,00 €</b>	<b>-4.126.811,00 €</b>
ANNO 2017			
fondi	deliberato	speso	Differenza
ex 31	26.133.324,00 €	24.920.837,00 €	1.212.487,00 €
ex 30	5.959.997,00 €	5.959.997,00 €	0,00 €
ex 29	14.564.853,00 €	20.936.005,00 €	-6.371.152,00 €
<b>totale</b>	<b>46.658.174,00 €</b>	<b>51.816.839,00 €</b>	<b>-5.158.665,00 €</b>
ANNO 2018			
fondi	deliberato	speso	Differenza
ex 80	23.085.372,00 €	30.074.845,73 €	-6.989.473,73 €
ex 81	24.613.260,00 €	23.498.227,27 €	1.115.032,73 €
<b>totale</b>	<b>47.698.632,00 €</b>	<b>53.573.073,00 €</b>	<b>-5.874.441,00 €</b>
ANNO 2019			
fondi	deliberato	speso	Differenza

ex 80	23.869.417,00 €	28.959.924,28 €	-5.090.507,28 €
ex 81	25.434.505,00 €	22.546.268,72 €	2.888.236,28 €
<b>totale</b>	<b>49.303.922,00 €</b>	<b>51.506.193,00 €</b>	<b>-2.202.271,00 €</b>
<b>ANNO 2020</b>			
<b>fondi</b>	<b>deliberato</b>	<b>speso</b>	<b>Differenza</b>
ex 80	28.240.809,00 €	32.573.837,68 €	-4.333.028,68 €
ex 81	27.330.666,00 €	21.065.529,32 €	6.265.136,68 €
<b>totale</b>	<b>55.571.475,00 €</b>	<b>53.639.367,00 €</b>	<b>1.932.108,00 €</b>
<b>ANNO 2021</b>			
<b>fondi</b>	<b>deliberato</b>	<b>speso</b>	<b>Differenza</b>
ex 80	27.182.917,00 €	34.888.813,65 €	-7.705.896,65 €
ex 81	28.550.392,00 €	20.177.211,35 €	8.373.180,65 €
<b>totale</b>	<b>55.733.309,00 €</b>	<b>55.066.025,00 €</b>	<b>667.284,00 €</b>

a) ex fondo art. 80 Condizioni di Lavoro e Incarichi (comprende le indennità, lo straordinario, la disponibilità ecc.)

Fondo ex 29 (2016/2017) - fondo ex art. 80		RIPARTO COVID	sopr	fondo ex 80 +covid	speso	differenza
anno	determinato					
2016	14.564.853,00 €				20.178.241,00 €	-5.613.388,00 €
2017	14.564.853,00 €				20.936.005,00 €	-6.371.152,00 €
2018	23.085.372,00 €				30.074.845,73 €	-6.989.473,73 €
2019	23.869.417,00 €				28.959.924,28 €	-5.090.507,28 €
2020	28.240.809,00 €	2.924.517,00 €		31.165.326,00 €	32.573.837,68 €	-1.408.511,68 €
2021	27.182.917,00 €				34.888.813,65 €	-7.705.896,65 €
	<b>totale</b>					<b>-33.178.929,34 €</b>

b) Ex fondo 81 Premialità e Fasce (Taravano ristoro, fasce, e produttività)

fondo ex 30 ex 31 (2016/2017) fondo ex art. 81		speso	differenza
anno	determinato		
2016	32.904.769,00 €	31.418.192,00 €	1.486.577,00 €

2017	32.093.321,00 €	30.880.834,00 €	1.212.487,00 €
2018	24.613.260,00 €	23.498.227,27 €	1.115.032,73 €
2019	25.434.505,00 €	22.546.268,72 €	2.888.236,28 €
2020	27.330.666,00 €	21.065.529,32 €	6.265.136,68 €
2021	28.550.392,00 €	20.177.211,35 €	8.373.180,65 €
<b>totale</b>			<b>21.340.650,34 €</b>

Il residuo attivo del fondo ex 81 è stato utilizzato per compensare, in parte, lo sfioramento del fondo ex 80 per i rispettivi anni di competenza (vedi supra).

**SEZIONE IV**

**ILLUSTRAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ CON I VINCOLI DERIVANTI DA NORME DI LEGGE E DI CONTRATTO NAZIONALE ALL'UTILIZZO DELLE RISORSE**

**SINTESI DELLA DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEI FONDI CONTRATTUALI A CONCORRENZA DEL PIANO DI RECUPERO DEGLI SFORMENTI -**

Secondo quanto stabilito dall'art. 40, comma 3 quinquies d.lgs. 165/2001, il quale dispone che: *“In caso di superamento di vincoli finanziari accertato da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della funzione pubblica o del Ministero dell'economia e delle finanze è fatto altresì obbligo di recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli. Al fine di non pregiudicare l'ordinata prosecuzione dell'attività amministrativa delle amministrazioni interessate, la quota del recupero non può eccedere il 25 per cento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa ed il numero di annualità di cui al periodo precedente.”*

Ebbene la direzione strategica al fine di garantire il rientro dell'esposizione debitoria nel più breve tempo possibile, e quindi di rispettare i vincoli di finanza pubblica, addiviene di utilizzare le economie che si sono registrate per l'annualità 2020 e 2021 pari ad € 2.599.392,00 a parziale copertura del'esposizione debitoria, quantizzata in € 17.362.188,00 relativa agli anni 2016-2017-2018-2019-2020-2021, riducendola in tal modo ad € 14.762.796,00. Inoltre si utilizzano a copertura del debito pregresso anche le somme riconosciute una tantum all'azienda dalla Regione Campania con delibera 410/2022 di € 899.882,00 e con i Decreti dirigenziali n. 87/2020 e n. 123 /2020 e con DGRC n. 336/2021 per un importo complessivo di € 2.924.517,00.

In seguito alle suddette compensazioni risulta un debito residuo pari ad € 10.938.457,34.

Ebbene, in ossequio al combinato disposto dell'art. 11, comma 1, lettera f), del D.lgs. n. 75 del 2017 (rateizzazione programmata) dell' art. 40, comma 3-quinquies il recupero dell'indebito è stabilito in anni 6, a decorre dall'anno 2022 ,come evidenziato nella tabella sottostante :

PIANO DI RIENTRO	
Residui passivi	17.362.188,00 €
Residui attivi utili ai fini del recupero (anno 2020 +2021 )	2.599.392,00 €
<b>DEBITO RESIDUO</b>	<b>14.762.796,00 €</b>
riparto covid: DD n. 87/2020 + DDn. 123/2020+ DGRC n. 336/2021	2.924.517,00 €
riparto covid- delibera 410 / 2022	899.822,00 €
<b>debito da recuperare con piano di rientro</b>	<b>10.938.457,00 €</b>
anni utili al recupero sforamenti anni dal 2016 al 2021	6
Risorse destinate al PDR dal 2022	1.823.076,17 €

**Il Dirigente Amministrativo**  
**Dr. Giovanni Angione**

**Il Direttore UOC Gestione Risorse Umane**  
**Dr.ssa M.Zito**